

MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

Milano, li 8 gennaio 2020

A tutti gli interessati

Le principali novità fiscali del DL 124/2019 convertito in Legge



Indice

1. Premessa
2. Compensazioni
 - 2.1. Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione
 - 2.2. Estensione del dovere di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
 - 2.3. Sanzioni per lo scarto del modello F24 presentato
 - 2.4. Divieto di compensazione a seguito della cessazione della partita IVA
 - 2.5. Accollo fiscale
 - 2.6. Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nei contratti di appalto o di servizi
3. Agevolazioni
 - 3.1. Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici
 - 3.2. Rinuncia alla "Tremonti ambientale"
4. Imposte dirette
 - 4.1. Rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP
 - 4.2. Trust
5. IVA e accise
 - 5.1. Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
 - 5.2. Proroga del divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie B2C
 - 5.3. Semplificazione degli adempimenti IVA
 - 5.4. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
 - 5.5. *Reverse charge* nei contratti di appalto e subappalto
 - 5.6. Contrasto alle frodi in materia di accisa
 - 5.7. Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti
 - 5.8. Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti
 - 5.9. Documento amministrativo semplificato telematico
6. Tributi locali
7. Utilizzo del denaro contante
8. Diritto penale tributario
 - 8.1. Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti falsi



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

- 8.2. Dichiarazione fraudolenta tramite altri artifici
- 8.3. Dichiarazione infedele
- 8.4. Omessa dichiarazione
- 8.5. Emissione di fatture false
- 8.6. Occultamento o distruzione di documenti contabili
- 8.7. Indebita compensazione
- 8.8. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- 8.9. Falso in transazione fiscale
9. Rate della rottamazione dei ruoli
10. Estensione del ravvedimento operoso
11. Modifica della disciplina del modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale
12. Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri "evoluti"
13. Rivisitazione del regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici
14. Mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa e procedure esecutive



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

1. Premessa

Il DL 26.10.2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (c.d. Decreto Collegato alla Legge di Bilancio 2020) – in vigore dal 27.10.2019 – è stato convertito con modificazioni dalla L. 19.12.2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24.12.2019, n. 301. Il provvedimento ha introdotto una pluralità di novità fiscali, riguardanti, in particolare:

- le compensazioni;
- le agevolazioni;
- le imposte dirette;
- l’IVA e le accise;
- i tributi locali;
- l’utilizzo del denaro contante;
- il diritto penale tributario;
- le rate della rottamazione dei ruoli;
- l’estensione del ravvedimento operoso;
- la modifica della disciplina del modello 730 e il riordino dei termini dell’assistenza fiscale;
- la previsione dell’assolvimento, mediante sistemi evoluti di incasso, dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

2. Compensazioni

Le novità in materia di compensazioni riguardano i seguenti ambiti:

- l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione;
- l’estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- le sanzioni per lo scarto del modello F24 presentato;
- il divieto di compensazione a seguito della cessazione della partita IVA;
- l’accollo fiscale;
- il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi in sede di contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi.

2.1. Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione

L’art. 3 co. 1 e 3 del DL 124/2019 ha modificato l’art. 17 co. 1 del DLgs. 241/1997, prevedendo l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione “orizzontale” nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, relativi:

- alle imposte sui redditi e relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- all’IRAP.

Tali crediti potranno, quindi, essere utilizzati in compensazione solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. In altri termini, sono state estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019. Si tratta, pertanto, dei crediti emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020. Per i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono.



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcec milano.it

2.2. Estensione del dovere di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 3 co. 2 e 3 del DL 124/2019 ha modificato il co. 49-bis dell'art. 37 del DL 223/2006, estendendo ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo, di:
crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;
crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
I contribuenti non titolari di partita IVA, infatti, per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni dei suddetti crediti potevano utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dalle banche (home/remote banking), dalle Poste, da altri soggetti abilitati alla prestazione di servizi di pagamento o dagli Agenti della Riscossione, a condizione che non si trattasse di modelli F24 "a saldo zero" o di crediti d'imposta agevolativi che richiedevano comunque l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In pratica, anche per la presentazione da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA dei modelli F24 contenenti compensazioni, l'utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate diventa un obbligo generalizzato.

Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta

L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, era previsto anche per la compensazione dei crediti relativi alle ritenute alla fonte, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA.

Con le modifiche in esame, tale obbligo viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA e a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta.

Con quest'ultima previsione, più ampia rispetto ai crediti relativi alle ritenute alla fonte, si è, infatti, voluto estendere l'obbligo in esame anche, in particolare, ai crediti relativi ai rimborsi erogati dai sostituti d'imposta a seguito della presentazione dei modelli 730 e al c.d. "bonus Renzi" (80,00 euro al mese in busta paga).

Decorrenza

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019. Si tratta quindi, ad esempio, dei crediti emergenti dai modelli REDDITI 2020 relativi ai contribuenti non titolari di partita IVA (es. IRPEF, cedolare secca), che potranno essere utilizzati in compensazione "orizzontale" solo presentando i modelli F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

2.3. Sanzioni per lo scarto del modello F24 presentato

L'art. 3 co. 5 e 6 del DL 124/2019 ha introdotto nell'art. 15 del DLgs. 471/1997 il co. 2-ter, prevedendo una sanzione, nei confronti del contribuente, per l'eventualità in cui il modello F24, a seguito del controllo preventivo disposto dall'art. 37 co. 49-ter del DL 223/2006, sia stato scartato.

Detta sanzione, che non ammette il cumulo giuridico, né alcuna forma di definizione agevolata, è pari al 5% dell'importo dovuto, per importi sino a 5.000,00 euro, o pari a 250,00 euro per importi superiori a 5.000,00 euro, per ciascuna delega di pagamento scartata.



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

Se la sanzione viene pagata entro 30 giorni dalla comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente, l’iscrizione a ruolo della stessa non viene effettuata.
Tale norma opera per le deleghe di pagamento presentate dal marzo 2020.

2.4. Divieto di compensazione a seguito della cessazione della partita IVA

L’art. 2 del DL 124/2019 ha stabilito la limitazione della possibilità di compensazione per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ovvero quello di esclusione dalla banca dati VIES.

Per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA ex art. 35 co. 15-bis del DPR 633/1972, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” dei crediti con altre imposte o contributi ai sensi dell’art. 17 co. 1 del DLgs. 241/1997.

La predetta limitazione opera a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA, a prescindere dalla tipologia dei crediti, senza che vi sia una soglia minima di importo.

Per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” dei crediti IVA con altre imposte o contributi ai sensi dell’art. 17 co. 1 del DLgs. 241/1997.

La predetta limitazione opera a partire dalla data di notifica del provvedimento di esclusione dal VIES, per i soli crediti IVA, senza che vi sia una soglia minima di importo, sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno motivato l’emissione del provvedimento di esclusione dal VIES.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato e viene comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

La nuova disciplina, in assenza di una specifica decorrenza, è in vigore dal 27.10.2019.

2.5. Accollo fiscale

L’art. 1 del DL 124/2019 ha stabilito il divieto di accollo fiscale, laddove il debito sia estinto mediante crediti d’imposta dell’accollante, anche quando siano esistenti e utilizzabili in compensazione. Ove ciò avvenga, il pagamento si considera non eseguito e, sia nei confronti dell’accollante che dell’accollato, vengono irrogate le sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 471/1997 (da indebita compensazione per l’accollante, da omesso versamento per l’accollato).

Le modalità di attuazione della novità normativa saranno definite da successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

2.6. Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nei contratti di appalto o di servizi

L’art. 4 co. 1 e 2 del DL 124/2019 ha introdotto l’art. 17-bis del DLgs. 241/1997, in deroga al precedente art. 17 co. 1, stabilendo un obbligo a carico dei soggetti di cui all’art. 23 co. 1 del DPR 600/1973 – residenti nel territorio dello Stato, ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi degli artt. 2 co. 2, 5 co. 3 lett. d) e 73 co. 3 del TUIR – che affidano il compimento di una o più opere, o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro ad un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Questi committenti sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973, 50 co. 4 del DLgs. 446/1997 e 1 co. 5 del DLgs. 360/1998, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

È, inoltre, stabilito che il versamento delle suddette ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Obblighi dell'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici

A norma del co. 2 dell'art. 17-bis del DLgs. 241/1997, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'art. 18 co. 1 del DLgs. 241/1997, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al co. 1 dell'art. 17-bis e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a questa prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, potranno essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal co. 2, che consentano un riscontro semplificato dei dati di cui alla medesima disposizione.

Violazione dell'adempimento e obblighi del committente

Ai sensi del co. 3 dell'art. 17-bis del DLgs. 241/1997, nel caso in cui, alla data di cui al predetto co. 2, sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo co. 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai co. 1 e 3 dell'art. 17-bis del DLgs. 241/1997, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcec milano.it

Gli obblighi previsti dall'art. 17-bis del DLgs. 241/1997 non trovano applicazione, a norma del co. 5, qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al co. 1 comunichino al committente – allegando la relativa certificazione – la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal co. 2, dei seguenti requisiti:

risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi ed abbiano eseguito – nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio – complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse; non abbiano iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi oppure avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute ed ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Queste disposizioni non si applicano con riguardo alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

Il successivo co. 6 dell'art. 17-bis del DLgs. 241/1997 precisa, inoltre, che – a partire dall'1.1.2020 – la suddetta certificazione di cui al precedente co. 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

Contributi previdenziali e premi INAIL – Esclusione della compensazione

Il co. 8 del nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/1997 stabilisce che, in deroga al precedente art. 17 co. 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo co. 1.

Tale esclusione opera con riferimento a tutti i contributi previdenziali ed assistenziali, e ai premi assicurativi, maturati – nel corso della durata del contratto – sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Le disposizioni del co. 8 non si applicano, tuttavia, ai soggetti di cui al co. 5, che possono avvalersi dell'esonero dall'applicazione della disciplina prevista dall'art. 17-bis del DLgs. 241/1997.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.1.2020.

3. Agevolazioni

Le novità in materia di agevolazioni sono rappresentate dall'introduzione del credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici e dalla disciplina della rinuncia alla "Tremonti ambientale".

3.1. Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici

L'art. 22 co. 1 del DL 124/2019 ha riconosciuto un credito d'imposta sulle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici effettuati da privati. Possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a 400.000,00 euro. In sede di conversione in Legge, è stato aggiunto il co. 1-bis, per effetto del quale il predetto credito d'imposta spetta altresì per le commissioni su transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcec milano.it

Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate: mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/1973; in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall'1.7.2020.

L'agevolazione si applica nel rispetto del regime "de minimis".

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

3.2. Rinuncia alla "Tremonti ambientale"

L'art. 36 del DL 124/2019 ha introdotto una norma che intende superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo del III, IV e V Conto energia con la c.d. "Tremonti ambientale" (cfr. comunicato GSE 22.11.2017).

In caso di cumulo di tali incentivi, il mantenimento del diritto a beneficiare delle suddette tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.

I soggetti che intendono avvalersi della citata definizione devono:

presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate (le cui modalità e il cui contenuto saranno stabiliti con provvedimento);

effettuare il pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30.6.2020.

Il perfezionamento della definizione comporta l'estinzione di eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti.

4. Imposte dirette

Le novità riguardano la modifica delle rate degli acconti (IRPEF, IRES e IRAP) e della disciplina fiscale dei trust.

4.1. Rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP

L'art. 58 del DL 124/2019 ha modificato, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP dovuti dai contribuenti soggetti agli ISA. In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo, ognuna del 50%.

La modifica attiene esclusivamente alla misura delle rate, mentre restano invariate tutte le altre disposizioni in materia (es. termini di versamento, metodi di calcolo, ecc.).

La novità normativa riguarda soltanto i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che dichiarano "per trasparenza" redditi di tali soggetti (di cui all'art. 12-quinquies co. 3 e 4 del DL 34/2019). In pratica, si tratta dei medesimi contribuenti che hanno beneficiato della proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti nel periodo 30.6.2019-30.9.2019. In base ai chiarimenti forniti dalla ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64, si tratta di quei contribuenti che, contestualmente:



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcec milano.it

esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata; dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro). Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che: partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR; applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014; adottano il regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi"); determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA. Per gli altri contribuenti, resta ferma l'attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

Effetti sugli acconti 2019

Per i citati soggetti ISA, riguardo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari"), resta "salva" la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% – non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato – e la seconda rata è dovuta nella misura del 50%. In caso di versamento in un'unica soluzione entro il 2.12.2019 (soggetti "solari"), l'acconto è dovuto in misura pari al 90% (85,50% per la cedolare secca ex art. 3 del DLgs. 23/2011).

Di fatto, quindi, per il 2019, in capo ai citati soggetti ISA, la misura degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive si riduce al 90% (85,50% per la cedolare secca).

Ad esempio, si consideri un artigiano soggetto agli ISA che ha riportato, nel rigo RN34 del modello REDDITI 2019 PF, un importo pari a 2.000,00 euro e che determina l'acconto IRPEF 2019, in assenza di obblighi di ricalcolo, con il metodo storico.

La prima rata di acconto versata al 30.9.2019 ammonta a 800,00 euro (40% dell'acconto complessivamente dovuto, pari a 2.000,00). In assenza della modifica normativa, entro il 2.12.2019 avrebbe dovuto essere versato il restante 60% (1.200,00 euro) o, il che è lo stesso, la differenza tra l'acconto complessivamente dovuto (2.000,00) e quanto versato a titolo di prima rata (800,00).

Per effetto della nuova disposizione, invece, il pagamento di 800,00 euro del 30.9.2019 viene, di fatto, "cristallizzato" ed entro il 2.12.2019 occorrerà corrispondere il 50% (anziché il 60%) dell'acconto complessivamente dovuto (cioè 1.000,00 euro), per un totale di 1.800,00 euro (vale a dire, il 90% del rigo RN34).

Per gli altri soggetti "non ISA", restano ferme le consuete modalità, con versamento in due rate (al ricorrere delle previste condizioni) pari al 40% e al 60% e misura dell'acconto complessivamente dovuto sempre pari al 100% (95% per la cedolare secca).

Effetti a regime (2020 e periodi d'imposta successivi)

Se il provvedimento non subirà modifiche nell'iter di conversione in legge, a partire dal 2020, la prima e la seconda rata di acconto saranno dovute in misura differente per le suddette categorie di soggetti, ferma restando la misura complessivamente dovuta (pari, nella generalità dei casi, al 100%, fatta eccezione per la cedolare secca il cui acconto, ancora per il 2020, sarà dovuto nella misura del 95%).



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

Per i citati soggetti ISA, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti "solari"):

sia la prima che la seconda rata di acconto saranno dovute nella misura del 50%;

se l'importo della prima rata non supera 103,00 euro, l'acconto sarà versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

Per gli altri soggetti "estranei" agli ISA, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti "solari"), la prima rata di acconto andrà versata in misura pari al 40% e la seconda rata di acconto sarà dovuta nella misura del 60%: se l'importo della prima rata non supera 103,00 euro, l'acconto sarà versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

4.2. Trust

L'art. 13 del DL 124/2019 ha apportato modifiche agli artt. 44 e 45 del TUIR, in materia di tassazione

dei redditi corrisposti da trust.

Redditi di capitale in capo ai beneficiari di trust

È stato novellato l'art. 44 co. 1 del TUIR, relativo ai redditi di capitale, con riferimento ai redditi imputati da trust. In particolare, a seguito delle modifiche, la lett. g) di tale norma dispone che configurano redditi di capitale:

i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'art. 73 co. 2 del TUIR, anche se non residenti;

i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis del TUIR, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73 del TUIR.

Qualificazione dei redditi distribuiti dal trust

Si ricorda che i redditi imputati a beneficiari di trust, in base al disposto dell'art. 44 del TUIR, hanno la peculiarità di essere attratti alla categoria dei redditi di capitale quale che sia la loro categoria di reddito originaria.

La norma previgente disponeva, in particolare, che si qualificassero quali redditi di capitale "i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti".

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 27.12.2010 n. 61, aveva interpretato estensivamente la norma, affermando che la qualificazione come redditi di capitale operasse:

non solo per i redditi imputati da trust trasparenti (a beneficiari individuati) residenti o non residenti in Italia;

ma anche da redditi eventualmente e discrezionalmente imputati da trust opachi, in modo da evitare "il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell'ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l'imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR".

Nuova formulazione della norma



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcec milano.it

Ora, la nuova formulazione dell'art. 44 co. 1 lett. g-sexies) del TUIR, modificata dal DL 124/2019 pare intervenire su questo punto per eliminare incertezze, affermando che possono risultare tassati come redditi di capitale anche i "redditi corrisposti a residenti italiani da trust" opachi esteri residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Ne dovrebbe derivare, quindi, la conferma (espressa nella relazione illustrativa) che la norma precedente non legittimasse la tassazione dei redditi corrisposti a residenti da trust opachi esteri.

Pertanto, in conclusione, il nuovo assetto pare comportare la tassazione quali redditi di capitale dei redditi imputati a residenti in Italia da trust trasparenti sia residenti che esteri (in questo campo, nulla cambia rispetto al passato) e di quelli discrezionalmente "corrisposti" a residenti in Italia da trust opachi paradisiaci.

Attribuzioni di trust esteri

È stato, inoltre, modificato l'art. 45 del TUIR, inserendo il co. 4-quater, secondo il quale "qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito".

Secondo quanto riportato dalla Relazione illustrativa, la norma intende risolvere le problematiche "inerenti i redditi provenienti da trust 'opachi' esteri per i quali spesso i beneficiari italiani si dicono impossibilitati a distinguere la parte delle attribuzioni riferibile al patrimonio del trust rispetto a quelle riferibili al reddito". Pertanto, la norma intende superare tali difficoltà "interpretative" qualificando normativamente le attribuzioni "dubbe" quali redditi, passibili, quindi, di imposizione.

5. IVA e accise

Le novità riguardano le seguenti tematiche:

l'utilizzo dei file delle fatture elettroniche;

la proroga del divieto di emissione delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie B2C;

la semplificazione degli adempimenti IVA;

l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche;

il reverse charge nei contratti di appalto e subappalto;

il contrasto alle frodi in materie di accisa;

la prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti;

il contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti.

5.1. Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

L'art. 14 del DL 124/2019 ha stabilito la memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e di tutti i dati in esse contenuti, sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o fino alla definizione di eventuali giudizi.

È prevista la memorizzazione integrale dei dati contenuti nei file, ivi compresi, quindi, quelli riguardanti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione, di cui all'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/1972. Tali dati avrebbero dovuto essere cancellati in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

I dati memorizzati potranno essere utilizzati:

dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di polizia economica e finanziaria che le sono proprie, al fine di perseguire un potenziamento del contrasto a fenomeni di illegalità non necessariamente collegati al settore tributario e concernenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mercato dei capitali o la tutela dei diritti della proprietà intellettuale;



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcec milano.it

dall'Agenzia delle Entrate e dalla stessa Guardia di Finanza, nel quadro delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale "prodromica a meglio orientare l'attività ispettiva di natura amministrativa dell'Amministrazione finanziaria".

Secondo quanto previsto dall'art. 14 co. 1 del DL 124/2019, che ha modificato l'art. 1 del DLgs. 127/2015, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate sono tenute ad adottare "idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati", sentito il Garante della privacy, coerentemente con quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal DLgs. 30.6.2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

In sede di conversione in Legge, l'art. 14 del DL 124/2019 è stato integrato con l'introduzione del co. 5-quater all'art. 1 del DLgs. 127/2015, secondo cui per la fatturazione elettronica e la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli artt. 4, 6 e 7 della L. 124/2007, restano ferme le regole dettate dal successivo art. 29 della medesima Legge.

5.2. Proroga del divieto di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2C

L'art. 15 del DL 124/2019 ha stabilito che, in attesa dell'individuazione di modalità specifiche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, è disposta la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio, da parte dei soggetti:

tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema (art. 10-bis del DL 23.10.2018 n. 119);

che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 14.12.2018 n. 135).

A decorrere dall'1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS adempiono all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, mediante invio degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza.

5.3. Semplificazione degli adempimenti IVA

Secondo quanto stabilito dal previgente art. 4 del DLgs. 127/2015, a partire dalle operazioni IVA 2020 l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto mettere a disposizione dei soggetti passivi una bozza dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, nonché della dichiarazione annuale IVA. Tale predisposizione sarebbe stata possibile grazie all'utilizzo dei dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e i corrispettivi acquisiti telematicamente.

In considerazione dell'avvio graduale dell'obbligo di fatturazione elettronica fra privati e di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, l'art. 16 del DL 124/2019 ha modificato l'art. 4 del DLgs. 127/2015, con la previsione di un differimento dell'avvio delle misure di semplificazione: il primo invio delle bozze dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72 e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche avrà luogo a partire dalle operazioni effettuate dall'1.7.2020.

In sede di conversione in Legge, è stato, inoltre, modificato il co. 1-bis dell'art. 16 del DL 124/2019, al fine di sostituire il secondo periodo del co. 3-bis dell'art. 1 del DLgs. 127/2015, riguardante la scadenza della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (salvo quelle per le quali è stata emessa una



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche). La novità è rappresentata dal fatto che tale adempimento deve essere assolto trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anziché entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

5.4. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'art. 17 co. 1 del DL 124/2019 ha previsto che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'interessato con modalità telematiche l'importo dovuto, la sanzione di cui all'art. 13 del DLgs. 471/1997, ridotta a un terzo, e gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

L'Agenzia delle Entrate procederà all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute, nell'ipotesi in cui i soggetti interessati non provvedano al versamento delle stesse entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

In sede di conversione in Legge, è stato introdotto il co. 1-bis dell'art. 17 del DL 124/2019: nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000,00 euro, l'obbligo può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

5.5. Reverse charge nei contratti di appalto e subappalto

L'art. 4 co. 3 e 4 del DL 124/2019 ha introdotto una nuova fattispecie di reverse charge, prevedendo l'inserimento della lett. a-quinquies) dell'art. 17 co. 6 del DPR 633/1972, applicabile:

alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;

presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Sono espressamente escluse dall'operatività della disciplina, sotto il profilo oggettivo:

le prestazioni di servizi relative al settore dell'edilizia di cui all'art. 17 co. 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/1972;

le operazioni soggette alla disciplina dello split payment ex art. 17-ter del DPR 633/1972, nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, delle società quotate nell'indice FTSE MIB, degli altri enti pubblici e società controllate dalle Pubblica Amministrazione.

Dal punto di vista soggettivo, la disciplina non si applica alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003.

L'efficacia della norma che introduce la nuova fattispecie di reverse charge è, peraltro, demandata al rilascio di una specifica misura di deroga ex art. 395 della direttiva 2006/112/CE da parte del Consiglio dell'Unione europea.

5.6. Contrasto alle frodi in materia di accisa

L'art. 5 del DL 124/2019 ha previsto alcune misure finalizzate a contrastare le frodi in materia di accise. In primo luogo, con riguardo alla circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa, è stato stabilito che:



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcec milano.it

la trasmissione della nota di ricevimento dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria sia effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario;

per i trasferimenti mediante automezzi, la presa in consegna si verifica con lo scarico effettivo dei prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, entro il giorno in cui sono terminate le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.

Ai fini del rilascio, della sospensione e della revoca dell'autorizzazione a operare come destinatario registrato, sono stati introdotti determinati requisiti di onorabilità mutuati dalla disciplina in materia di autorizzazione all'esercizio di un deposito fiscale di prodotti energetici prevista dall'art. 23 co. 6 - 9 del DLgs. 504/1995. È stato altresì stabilito l'obbligo del destinatario registrato di sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento, anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti, nonché a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa.

Relativamente al deposito e alla circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa, è stato previsto l'obbligo di denuncia dell'esercizio all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli:

per gli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi;

per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburante per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 metri cubi.

Per i predetti soggetti i cui depositi o serbatoi non superano, rispettivamente, i 25 o i 10 metri cubi, il registro di carico e scarico è tenuto con modalità semplificate da stabilire con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli da adottare entro il 26.12.2019. Le predette disposizioni avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della determinazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia devono soddisfare specifici requisiti di onorabilità per il rilascio dell'autorizzazione.

È stato anche disposto che agli esercenti depositi fiscali di prodotti alcolici sono applicabili i requisiti di onorabilità sopra indicati per i destinatari registrati.

5.7. Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti

L'art. 6 del DL 124/2019 ha stabilito alcune modifiche alla disciplina, introdotta dalla Legge 205/2017, che subordina l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato di determinati carburanti al versamento dell'IVA, a mezzo modello F24, senza possibilità di compensazione. Il campo di applicazione delle seguenti deroghe previste al citato obbligo è delimitato come segue:

per i prodotti introdotti a seguito di acquisto intracomunitario, occorre rispettare i criteri di affidabilità previsti e prestare idonea garanzia;

per i prodotti di proprietà del gestore del deposito, quest'ultimo deve essere di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi (soglia rideterminabile con decreto ministeriale).

Tali disposizioni hanno efficacia a decorrere dall'1.1.2020.

Impossibilità di avvalersi della dichiarazione d'intento

Si esclude, di regola, l'utilizzo della dichiarazione di intento per le cessioni e le importazioni definitive dei predetti carburanti.



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

Tale utilizzo resta consentito alle imprese di trasporto di merci e di persone di cui all'art. 24-ter del DLgs. 504/1995 che acquistano gasolio, ai fini dello svolgimento della loro attività, presso un deposito commerciale, da soggetti che non rivestono la qualifica di depositario autorizzato e di destinatario registrato, nonché da soggetti diversi da quelli per conto dei quali i gestori di un deposito fiscale o destinatari registrati abbiano immesso in consumo o estratto il gasolio (c.d. "traders").

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze possono essere stabilite ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di intento.

5.8. Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti

L'art. 7 del DL 124/2019 ha stabilito che gli oli lubrificanti di cui ai codici della nomenclatura combinata da 27101981 a 27101999 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto. La predetta disposizione si applica anche:

alle preparazioni lubrificanti rientranti nel codice della nomenclatura combinata 3403, qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri;

per i prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che possono essere destinati all'impiego come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti.

Il codice è richiesto telematicamente all'Agenzia delle Dogane e Monopoli, non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale, e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa:

per i prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinati a essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo;

per i prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e che non sono destinati a essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi.

Salvo che venga fornita prova contraria, si configura come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento:

la circolazione dei predetti prodotti in assenza della preventiva emissione del codice amministrativo di riscontro;

la circolazione che avvenga sulla base di dati risultanti non veritieri ovvero senza che sia stata eseguita, da parte dell'ufficio delle Dogane di uscita, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo ufficio.

Le modalità di attuazione della disposizione in esame saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro il 25.1.2020: le disposizioni avranno efficacia a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto decreto.

5.9. Documento amministrativo semplificato telematico

L'art. 11 del DL 124/2019 ha stabilito che entro il 30.6.2020 è introdotto l'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento per la circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

I tempi e le modalità per l'introduzione del predetto obbligo saranno fissati con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli da adottare entro il 26.12.2019.

6. Tributi locali

L'art. 38 del DL 124/2019 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2020, sarà introdotta una nuova imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI), distinta dall'IMU e che sostituirà ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

Per piattaforme marine si intendono quelle con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'art. 2 del codice della navigazione.

La base imponibile è determinata secondo le regole recate dall'art. 5 co. 3 del DLgs. 504/1992, il quale stabilisce il ricorso ai valori contabili per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

L'imposta è determinata applicando l'aliquota del 10,6 per mille (per il 7,6 per mille di competenza dello Stato e per il rimanente 3 per mille di competenza del Comune).

Per l'anno 2020 l'imposta dovrà essere interamente versata allo Stato in un'unica soluzione entro il 16.12.2020: per gli anni successivi, i soggetti passivi dovranno effettuare il pagamento del tributo sia allo Stato sia al Comune competente.

Le attività di accertamento e riscossione relative all'IMPI sulle piattaforme marine saranno svolte dai Comuni (quindi anche per la parte erariale), ai quali spetteranno le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le disposizioni relative all'IMU e alla sua deducibilità di cui all'art. 14 del DLgs. 23/2011.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel co. 728 dell'art. 1 della L. 205/2017, riguardanti i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto. Anche a tali immobili si estendono le disposizioni introdotte per le piattaforme marine.

7. Utilizzo del denaro contante

L'art. 18 del DL 124/2019 ha previsto un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare, l'importo limite di 999,99 euro varrà dall'1.1.2022, mentre dall'1.7.2020 al 31.12.2021 troverà applicazione la soglia di 1.999,99 euro.

Il divieto in questione, si ricorda, riguarda, ex art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'art. 1277 co. 1 c.c. e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'art. 1210 c.c.



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcec milano.it

Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per la soglia relativa all'attività di cambiavalute di cui all'art. 49 co. 3 del DLgs. 231/2007.

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 co. 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:

per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);

per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (così dispone il co. 6 dell'art. 63 del DLgs. 231/2007).

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti. Innanzitutto, si vieta di incassare "cash", in un'unica soluzione, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti. Essi, inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007.

La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell'infrazione è un'operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 51 co. 3 del DLgs. 231/2007).

8. Diritto penale tributario

L'art. 39 del DL 124/2019 ha previsto numerose e rilevanti novità in materia di diritto penale tributario di cui al DLgs. 74/2000 (recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di IVA), tramite:

interventi su sanzioni (aumentate) e soglie di punibilità (ridotte) di quasi tutte le fattispecie;

l'estensione a quasi tutte le fattispecie penali tributarie della c.d. confisca per "sproporzione" o "allargata" di cui all'art. 240-bis c.p.73;

la configurazione del solo delitto di cui all'art. 2 del DLgs. 74/2000 quale reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs. 231/2001.

Tali novità non sono ancora in vigore: è stato, infatti, stabilito che avranno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL collegato fiscale (art. 39 co. 3 del DL 124/2019).

È da osservare, comunque, che la c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata" di cui all'art. 240-bis c.p. (in origine prevista dall'art. 12-sexies del DL 306/1992 convertito e collocata nel codice penale dall'art. 6 co. 1 del DLgs. 21/2018) sarebbe, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, una misura di sicurezza patrimoniale. Conseguentemente, in base a quanto disposto dall'art. 200 c.p., la stessa è regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, con l'effetto che la misura verrebbe ad essere disposta anche nei casi in cui la condanna sia pronunciata per un reato tributario commesso in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova norma.

Detto principio, secondo Cass. SS.UU. 2.2.2015 n. 4880, non sarebbe contrario al principio di irretroattività della legge penale costituzionalmente garantito.



8.1. Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti falsi

In relazione alla fattispecie di cui all'art. 2 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), le novità riguardano:

la pena comminata;

la previsione di un'ipotesi attenuata;

l'applicabilità della c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata";

l'introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001.

In via generale, è previsto un aumento della pena, che passa dalla reclusione da "un anno e sei mesi a sei anni" alla reclusione "da quattro a otto anni".

La reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni resta applicabile nei soli casi in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia "inferiore" a 100.000,00 euro.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per il delitto in questione si applica l'art. 240-bis c.p. (ovvero la c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata") quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi risulti "superiore" a 100.000,00 euro.

Responsabilità ex DLgs. 231/2001

La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti diviene, inoltre, "reato presupposto" della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.

In caso di integrazione del reato a vantaggio o nell'interesse dell'ente per il quale è presentata la dichiarazione fraudolenta, quindi, l'ente stesso è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Non si prevede, invece, l'applicazione delle gravose sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001.

8.2. Dichiarazione fraudolenta tramite altri artifici

In relazione alla fattispecie di cui all'art. 3 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), le novità riguardano la pena comminata e l'applicabilità della c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata".

È previsto un aumento della pena, che passa dalla reclusione da "un anno e sei mesi a sei anni" alla reclusione "da tre a otto anni".

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per il delitto in questione si applica l'art. 240-bis c.p. (c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata") quando l'imposta evasa è superiore a 100.000,00 euro.

8.3. Dichiarazione infedele

In relazione alla fattispecie di cui all'art. 4 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione infedele), le novità riguardano la pena comminata, le soglie di punibilità, la non punibilità correlata alle valutazioni e l'applicabilità della c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata".

È previsto un aumento della pena, che passa dalla reclusione da "uno a tre anni" alla reclusione "da due a quattro anni e sei mesi".

Per l'integrazione della fattispecie sarà, congiuntamente, necessario che:

l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000,00 euro (e non più 150.000,00 euro);

l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore 2 milioni di euro (e non più 3 milioni).

È stato modificato il co. 1-ter dell'art. 4 del DLgs. 74/2000, ai sensi del quale, “fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per il delitto in questione si applica l'art. 240-bis c.p. (c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”).

8.4. Omessa dichiarazione

In relazione alla fattispecie di cui all'art. 5 del DLgs. 74/2000 (omessa dichiarazione), le novità interessano la pena comminata e l'applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”.

Con riguardo all'omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA (art. 5 co. 1 del DLgs. 74/2000), è previsto un aumento della pena, che passa dalla reclusione da “un anno e sei mesi a quattro anni” alla reclusione “da due a cinque anni”.

Analogamente, in relazione all'omessa dichiarazione di sostituto d'imposta (art. 5 co. 1-bis del DLgs. 74/2000), è previsto il passaggio dalla reclusione da “un anno e sei mesi a quattro anni” alla reclusione “da due a cinque anni”.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per i delitti in questione si applica l'art. 240-bis c.p. (c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”) quando l'ammontare dell'imposta evasa (in relazione all'omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell'IVA) sia superiore a 100.000,00 euro.

8.5. Emissione di fatture false

In relazione alla fattispecie di cui all'art. 8 del DLgs. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), in corrispondenza con quanto stabilito in relazione alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti falsi, le novità riguardano:

la pena comminata;

la previsione di un'ipotesi attenuata;

l'applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”.

In via generale, è previsto un aumento della pena, che passa dalla reclusione da “un anno e sei mesi a sei anni” alla reclusione “da quattro a otto anni”.

La reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni resta applicabile nei soli casi in cui l'ammontare dell'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a 100.000,00 euro.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per il delitto in questione si applica l'art. 240-bis c.p. (c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”) quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti sia superiore a 200.000,00 euro.

8.6. Occultamento o distruzione di documenti contabili



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcec milano.it

In relazione alla fattispecie di cui all'art. 10 del DLgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili) le novità riguardano la pena comminata e l'applicabilità della c.d. "confisca per sproporzione" o "allargata".

È previsto un aumento della pena, che passa dalla reclusione da "un anno e sei mesi a sei anni" alla reclusione "da tre a sette anni".

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per il delitto in questione si applica l'art. 240-bis c.p. (c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata").

8.7. Indebita compensazione

In relazione alla fattispecie di cui all'art. 10-quater del DLgs. 74/2000 (indebita compensazione), la novità riguarda la sola applicabilità della c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata". Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per il delitto in questione, infatti, si applica l'art. 240-bis c.p. (c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata") quando ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti per importi superiori a 200.000,00 euro.

8.8. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

In relazione alla fattispecie di cui all'art. 11 co. 1 del DLgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), la novità riguarda la sola applicabilità della c.d. "confisca per sproporzione" o "allargata". Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per il delitto in questione, infatti, si applica l'art. 240-bis c.p. (c.d. "confisca per sproporzione" o "allargata") quando l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi sia superiore a 100.000,00 euro.

8.9. Falsa in transazione fiscale

Con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 11 co. 2 del DLgs. 74/2000 (falso in transazione fiscale) la novità riguarda la sola applicabilità della c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata".

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per il delitto in questione, infatti, si applica l'art. 240-bis c.p. quando l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi sia superiore a 200.000,00 euro.

9. Rate della rottamazione dei ruoli

L'art. 37 co. 1 del DL 124/2019 ha posticipato dal 31.7.2019 al 2.12.2019 (in quanto il 30 novembre cade di sabato) il termine per il versamento delle somme o della prima rata da rottamazione dei ruoli. Invece, i contribuenti che hanno diritto a fruire della proroga (dal 30.4.2019 al 31.7.2019) del termine di presentazione della domanda di rottamazione continuano a dover eseguire il pagamento delle somme o della prima rata entro il 2.12.2019.

La proroga dal 31.7.2019 al 2.12.2019 riguarda anche coloro i quali hanno pagato, entro il 7.12.2018, le rate pregresse e che, per questa ragione, hanno avuto automatico accesso alla ridilazione del debito, previa nuova liquidazione degli importi ad opera dell'esattore.

Per i soggetti che possono beneficiare della proroga del pagamento della prima rata, non muta il termine di pagamento della seconda, anch'esso scadente il 2.12.2019.

Rimane invariata la struttura della rottamazione dei ruoli, che continua a riguardare i carichi affidati dal 2000 al 2017.



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

10. Estensione del ravvedimento operoso

L'art. 10-bis del DL 124/2019, introdotto in sede di conversione in Legge, ha abrogato il co. 1-bis dell'art. 13 del DLgs. 472/1997, estendendo in questo modo la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso a tutti i comparti impositivi senza particolari limitazioni temporali, entro i termini di decadenza per la notifica dell'atto impositivo.

Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili, ed opera per il ravvedimento su qualsiasi violazione di natura tributaria anche non collegata direttamente al recupero di un tributo.

11. Modifica della disciplina del modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale

L'art. 16-bis del DL 124/2019, introdotto in sede di conversione in Legge, ha sostituito il co. 1 dell'art. 13 del DM 164/1999, stabilendo che i possessori dei redditi indicati all'art. 34 co. 4 del DLgs. 241/1997 – vale a dire, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 co. 1 lett. a), c-bis), d), g) e l) del TUIR – possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730 e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'IRPEF, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione:

al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

ad un Caf-dipendenti o professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo per il rilascio del visto di conformità.

È stato, inoltre, sostituito il primo periodo del co. 2 dell'art. 13 del DM 164/1999, prevedendo che i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi mediante il mod. 730:

se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;

rivolgendosi al sostituto d'imposta oppure a un Caf-dipendenti o professionista abilitato, purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

In sede di conversione in Legge del DL 124/2019, è stato anche sostituito il co. 1-bis dell'art. 16 del DM 164/1999, disponendo che i Caf-dipendenti e i professionisti abilitati, nonché i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, devono trasmettere i modelli 730 all'Agenzia delle Entrate entro:

il 15 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

il 15 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° settembre al 30 settembre.

Entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 730, i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale devono consegnare – secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate – le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'IRPEF.

La conversione in Legge del DL 124/2019 ha anche comportato la riformulazione del co. 1 dell'art. 19 del DM 164/1999, per effetto del quale le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del di-chiarante relative alle stesse retribuzioni o pensioni.

Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio è insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

Tutte le novità previste dall'art. 16-bis del DL 124/2019 convertito troveranno applicazione a decorrere dall'1.1.2021.

12. Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri "evoluti"

Il co. 1-bis dell'art. 21 del DL 124/2019, introdotto in sede di conversione in Legge, ha aggiunto il co. 5-bis dell'art. 2 del DLgs. 127/2015, secondo cui, a decorrere dall'1.1.2021, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/1972 (commercianti al minuto e soggetti assimilati) possono assolvere mediante all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui all'art. 5 co. 1 e 2 del DLgs. 127/2015, se adottano sistemi di incasso "evoluti" – attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico – dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del citato Decreto IVA, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati.

13. Rivisitazione del regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

L'art. 32-quater del DL 124/2019, introdotto in sede di conversione in Legge, ha stabilito che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. In particolare, gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione – anche nei casi di recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale delle società – dalle società e dagli enti residenti di cui all'art. 73 co. 1 lett. a), b) e c), del medesimo testo unico:

per la quota imputabile a soggetti IRES che applicano l'art. 89 del TUIR, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;

per la quota imputabile ad imprese individuali e società di persone, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;

per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Quest'ultima è operata dalle società e dagli enti indicati nelle lett. a) e b) del co. 1 dell'art. 73 del TUIR, sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.

Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni.



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcec milano.it

14. Mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa e procedure esecutive

L'art. 41-bis del DL 124/2019, introdotto in sede di conversione in Legge, stabilisce che, al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, quest'ultimo può, al ricorrere di specifiche condizioni, chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, ad una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo per la prima casa e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

Tale disciplina è applicabile al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

il debitore sia qualificabile come consumatore a norma dell'art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 206/2005;

il creditore sia un soggetto che esercita l'attività bancaria ai sensi dell'art. 10 del DLgs. 385/1993, oppure una società veicolo di cui alla L. 130/1999;

il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 e il debitore abbia rimborsato almeno il 10% del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell'istanza di rinegoziazione;

sia pendente un'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra l'1.1.2010 e il 30.6.2019;

non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore precedente o, comunque, sia stato depositato, prima della presentazione dell'istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;

la domanda sia presentata per la prima volta nell'ambito del medesimo processo esecutivo, e comunque entro il termine perentorio 31.12.2021;

il debito complessivo, calcolato ai sensi dell'art. 2855 c.c., nell'ambito della procedura di esecuzione, e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore a 250.000,00 euro;

l'importo offerto non sia inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta, ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75% dei predetti valori, l'importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lett. g), senza applicazione della percentuale del 75%;

il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;

il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;

non sia pendente, nei riguardi del debitore, una procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012.

Qualora il debitore non riesca a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso può essere dato a un suo parente o affine fino al terzo grado, ferme restando le suddette condizioni, con le modalità stabilite da un successivo Decreto Ministeriale.

Se il finanziamento è stato concesso al parente o affine fino al terzo grado, il giudice emette decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 c.p.c. in suo favore. Per i successivi 5 anni,



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

decorrenti dalla data di trasferimento dell'immobile, è riconosciuto, in favore del debitore e della sua famiglia, il diritto legale di abitazione, annotato a margine dell'ipoteca. Entro lo stesso termine il debitore può, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al soggetto finanziatore dal parente o affine fino al terzo grado, chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile e, con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine fino al terzo grado.

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 200,00 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento dell'immobile residenziale al debitore. Il beneficio decade se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno 5 anni dalla data del trasferimento in sede giudiziale.

A seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell'esecuzione, ricorrendo le suddette condizioni, sospende l'esecuzione per un periodo massimo di 6 mesi. Il creditore procedente, se è richiesta la rinegoziazione, entro 3 mesi svolge un'istruttoria sulla capacità reddituale del debitore. Il creditore è sempre libero di rifiutare la propria adesione all'istanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione della domanda congiunta, la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore. In ogni caso in cui sia richiesto un nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa è comunque riservata totale discrezionalità nella concessione dello stesso.

Disposizioni attuative

Un successivo Decreto Ministeriale stabilirà le ulteriori modalità di applicazione di tale disciplina, definendo in particolare:

il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza di rinegoziazione;

le modalità con cui il giudice procede all'esame dell'istanza, alla verifica del conseguimento delle finalità di cui all'art. 41-bis del DL 124/2019, alla liquidazione e alla verifica del pagamento delle spese procedurali, all'estinzione della procedura esecutiva e alla surroga dell'eventuale banca terza finanziatrice nell'ipoteca;

gli elementi ostativi alla concessione della rinegoziazione o del rifinanziamento e alla stipulazione dell'accordo;

le modalità e i termini per il versamento della somma al Fondo di garanzia per la prima casa;

le modalità di segnalazione nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e negli archivi dei sistemi di informazione creditizia privati.

